

OGGETTO: Segnalazione di incoerenze riscontrate nell'elenco delle particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati foto-identificati che non risultano dichiarati al Catasto, ai sensi del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni.

...I... sottoscritt... (*), cod. fisc.

residente in, via n.

quale ¹ delle seguenti particelle, inserite nell'elenco pubblicato ai sensi della norma in oggetto, fa presente che sulla particella catastale censita al Catasto Terreni con l'identificativo:

Comune Sezione Foglio Particella

esiste un fabbricato/ampliamento già censito al Catasto Edilizio Urbano con l'identificativo:
Comune Sezione Sez. Urb. Foglio P.IIa Sub.

esiste un fabbricato che non richiede accatastamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, rientrando nella fattispecie²: a b c d e f

il fabbricato foto-identificato è stato demolito il / /

non insiste alcun fabbricato

ovvero³
.....

....., lì.....

Firma

(*) Informativa ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall' Agenzia delle Entrate per le attività istituzionali previste dalla legge.

1. Riportare il diritto posseduto sulla particella: proprietario, comproprietario, usufruttuario, usuario, ecc.. E' sufficiente che l'istanza sia presentata da uno solo dei titolari di diritti reali sul terreno.

2. Barrare la casella corrispondente al caso di interesse.
Si riporta il contenuto dell'articolo 3 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale - utile per distinguere le tipologie immobiliari non oggetto di obbligo di accatastamento.

Art. 3. - Immobili oggetto di censimento.

1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unità immobiliari, come definite all'articolo 2.

2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso, i seguenti immobili:

a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.

3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:

a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m²;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m³;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità.

3. Utilizzare questo spazio per indicare altre informazioni ritenute utili.